COMUNE DI RIVANAZZANO TERME
PROVINCIA DI PAVIA

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

*N.**4** Reg. Delib.*

OGGETTO: **APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'APPLICAZIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE.**

*L'anno **duemilaventuno** addì **ventinove** del mese di **marzo** alle ore **21.15** nella Sede Comunale. Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ORDINARIA ed in seduta di PRIMA convocazione.*

Risultano Presenti:

• **DI GIOVANNI FRANCESCO** - PRESIDENTE	Presente
• **POGGI MARCO** - SINDACO	Presente
• **FERRARI ROMANO** - CONSIGLIERE	Presente
• **ZELASCHI ALICE** - CONSIGLIERE	Presente
• **BEVILACQUA ELISABETTA** - CONSIGLIERE	Presente
• **LARGAIOLLI MARCO** - CONSIGLIERE	Presente
• **DI CACCAMO RENATA** - CONSIGLIERE	Presente
• **ALBERICI STEFANO** - CONSIGLIERE	Presente
• **DISPERATI LAURA** - CONSIGLIERE	Presente
• **SCHIAVI LUCA** - CONSIGLIERE	Presente
• **MONASTERO GIAMPAOLO** - CONSIGLIERE	Presente
• **RANDI ELISA** - CONSIGLIERE	Presente
• **ROSSI ANGELO** - CONSIGLIERE	Presente

Totale presenti n. 13 – Totale assenti n. 0

*Partecipa il Segretario Comunale **DR. FRANCESCO MATARAZZO**.*

Il Sig. **FRANCESCO DI GIOVANNI** *nella sua qualità di **PRESIDENTE** assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:*

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE la presente seduta si svolge ai sensi dell'art. 73 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 convertito in L.27/2020 e delle disposizioni organizzative per lo svolgimento delle sedute del Consiglio Comunale a causa dell'emergenza coronavirus covid-19 disposte con provvedimento del Presidente del Consiglio Comunale in data 12/11/2020 prot. n. 8241. In particolare il Presidente, i Consiglieri Comunali presenti ed il Segretario Comunale sono collegati in modalità telematica a distanza presso il rispettivo domicilio scelto. La pubblicità della seduta risulta assicurata attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Consiglio Comunale", della videoregistrazione della seduta;
UDITA la proposta del Presidente, il quale affida l'illustrazione del punto all'ordine del giorno al Segretario Comunale;
PREMESSO che:

- l'art. 1, commi da 816 a 836, L. 160/2019 ha disposto, a decorrere dal 1° gennaio 2021, l'istituzione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, precisando che detto canone è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8, del Codice della Strada, di cui al D. Lgs. 285/1992, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province e che il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi;
- l'art. 1, commi da 837 a 845, L. 160/2019 dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 446/1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati;

VISTO l'art. 1, comma 838 della medesima L. 160/2019, il quale prevede che il canone di cui al comma 837 si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del D. Lgs. 507/1993, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842, i prelievi sui rifiuti di cui all'art. 1, commi 639, 667 e 668, L. 147/2013;
DATO ATTO che l'art. 1, comma 847, L. 160/2019 ha altresì disposto che sono abrogati i capi I e II del D. Lgs. 507/1993, gli artt. 62 e 63 del D. Lgs. 446/1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le norme sopra citate;
PRESO ATTO che l'art. 4, comma 3-quater, DL 162/2019, convertito, con modificazioni dalla Legge 8/2020 ha disposto che limitatamente all'anno 2020 non ha effetto l'abrogazione disposta dal comma 847 e quindi per il medesimo anno si applicano l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, nonché la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
VISTO l'art. 52 del D. Lgs 446/1997, confermato dall'art. 14, comma 6, D. Lgs 23/2011, il quale conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo altresì che i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti;
VISTA la disposizione dell'art. 1, comma 821, Legge 160/2019 che, nella parte relativa alla potestà regolamentare in materia di Canone unico patrimoniale prevede che il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del D. Lgs. 446/1997, e deve prevedere:

- le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;
- l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;
- i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;
- la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;
- la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;

- le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;
- per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
- le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui al punto precedente, ne' superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli artt. 20, commi 4 e 5, e 23 del Codice della Strada, di cui al D. Lgs. 285/1992;
- definizione delle regole relative alla riscossione, ordinaria e coattiva, alla disciplina dell'accertamento esecutivo patrimoniale e al sistema di indennità e sanzioni definite dalla L. 160/2019;

CONSIDERATO che, in attuazione degli obblighi imposti dalla Legge 160/2019, si rende necessario istituire e disciplinare il nuovo canone unico patrimoniale in luogo dei prelievi che sono stati disciplinati dai seguenti regolamenti e delibere tariffarie:

- Regolamento per l'applicazione della TOSAP ai sensi del D. Lgs 507/1993 approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 71 del 27/09/1995 e s.m.i.
- Deliberazione G.C. n.8 del 17.01.2002 di approvazione delle tariffe della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, a norma del D.Lgs. 507/93;
- Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, ai sensi del D. Lgs. 507/1993 approvato con delibera Consiglio Comunale n. 52 del 26/11/1994 e s.m.i.;
- Deliberazione Giunta Comunale n. 18 del 28/02/1994, con la quale sono state approvate le tariffe per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni;

DATO ATTO che l'art. 1, comma 817, L. 160/2019 dispone che il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone;

VISTA la proposta di regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale, composto di n. 75 articoli comprensivo dell'allegato A), allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

RAVVISATA la necessità di istituire e disciplinare il canone in modo da garantire gli equilibri del gettito di entrata, nei limiti della disciplina di legge che, nel definire un nuovo prelievo di natura patrimoniale, comporta i dovuti adeguamenti sulle singole fattispecie con l'obiettivo di mantenere il valore del canone dovuto analogo al livello di pressione impositiva raggiunta con il prelievo precedente, al netto delle riduzioni ed esenzioni previste dalla Legge 27 dicembre 2019, n. 160, della disciplina in materia di emergenza Covid-19 nonché dalla disciplina regolamentare emananda;

RICHIAMATA la deliberazione G.C. n. 22 in data 18.03.2021, dichiarata immediatamente eseguibile, di approvazione delle tariffe e coefficienti moltiplicatori - anno 2021 del canone unico patrimoniale, in cui risulta previsto tra l'altro che la stessa acquista efficacia con l'approvazione del Regolamento per la disciplina dell'applicazione del Canone unico patrimoniale esaminato dalla Giunta Comunale nella seduta del 18/03/2021 da parte del Consiglio Comunale, con decorrenza dal 1° gennaio 2021;

VISTI:

- l'art. 9ter, comma 2, DL 137/2020, convertito in L. 176/2020 il quale prevede che al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche, danneggiate dall'emergenza epidemiologica da Covid 19, le imprese di pubblico esercizio di cui all'art. 5 L. 287/1991 titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, sono esonerate, dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021, dal pagamento del canone di cui all'art. 1, commi 816 e ss., L. 160/2019;
- l'art. 9ter, comma 3, DL 137/2020, convertito in L. 176/2020 il quale prevede che in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, già esonerati dal 1° marzo 2020 al 15 ottobre 2020, ai sensi dell'articolo 181, comma 1-bis, del decreto-legge n. 34 del 2020, sono esonerati, dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021, dal pagamento del canone di cui all'articolo 1, commi 837 e seguenti, della legge n. 160 del 2019;
- l'art. 30 comma 1 lett. a) del D.L. 22.03.2021 n. 41 (c.d. "Sostegni") il quale ha prorogato le suddette misure al 30 giugno 2021;

VISTO l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997 in base al quale le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle

esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti;
RILEVATA la volontà dell'Amministrazione di intervenire per agevolare anche alcuni utenti soggetti al canone unico che, a causa del perdurare della situazione di emergenza sanitaria da Covid 19, stanno subendo ricadute negative in termini economici in considerazione dei provvedimenti legislativi e regionali di chiusura temporanea delle loro attività;
RITENUTO su proposta della Giunta prevedere per l'anno 2021 le seguenti agevolazioni in materia di canone unico per la componente occupazione di spazi ed aree pubbliche e la componente mercatale:
- Estensione dell'esenzione per i pubblici esercizi, oltre il periodo ex lege previsto, sino al 31.12.2021;
- Esenzione anche per le altre attività commerciali (esercizi di vicinato, pizzerie e gelaterie di asporto) sino al 31.12.2021;
- Estensione dell'esenzione, oltre il periodo ex lege previsto, per i posteggi del mercato settimanale e dei mercati periodici/ricorrenti/straordinari sino al 31/12/2021;
VISTO l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1gennaio dell'anno di riferimento";
VISTA la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov;
RITENUTO, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;
RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'articolo 42 del TUEL;
VISTI:
- l'art. 151 del D. Lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- il DM 13/01/2021, il quale stabilisce che per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, D. Lgs. 267/2000 è differito al 31 marzo 2021;
- l'art. 30 comma 4 del D.L. 22.03.2021 n. 41 (c.d. "Sostegni") il quale prevede: "*Per l'esercizio 2021, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è ulteriormente differito al 30 aprile 2021. Fino al termine di cui al primo periodo è autorizzato l'esercizio provvisorio di cui all'art. 163 del decreto legislativo n. 267 del 2000.";*
ACQUISITI sulla proposta di deliberazione i prescritti pareri di regolarità tecnica e tecnico-contabile previsti dagli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e dalla normativa comunale, espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario;
DATO ATTO che il provvedimento è stato esaminato dalla Giunta Comunale nella seduta del 17/03/2021 per il successivo inoltro al Consiglio Comunale;
ACQUISITO altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D. Lgs 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'Organo di Revisione economico-finanziaria;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il D. Lgs. 267/2000;
VISTA la L. 160/2019;

Con votazione resa in forma palese, la quale dà il seguente risultato:
- presenti 13
- astenuti 0
- votanti 13

- voti favorevoli 13
- voti contrari 0

DELIBERA

1. di istituire, per tutte le motivazioni di cui alla premessa qui integralmente riportate, ai sensi dell'art. 1, commi 816 – 836, L. 160/2019, il canone unico patrimoniale;
2. di approvare il Regolamento per la disciplina dell'applicazione del canone unico patrimoniale, composto di n. 75 articoli comprensivo dell'allegato A), quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. Di dare atto che con l'approvazione del citato Regolamento acquista efficacia la deliberazione G.C. n. 22 in data 18.03.2021 di approvazione delle tariffe e coefficienti moltiplicatori - anno 2021 del canone unico patrimoniale con decorrenza 01.01.2021, richiamata in narrativa e confermata con il presente atto;
4. Di prevedere, per agevolare alcuni utenti soggetti al canone unico che, a causa del perdurare della situazione di emergenza sanitaria da Covid 19, stanno subendo ricadute negative in termini economici in considerazione dei provvedimenti legislativi e regionali di chiusura temporanea delle loro attività per l'anno 2021 le seguenti agevolazioni in materia di canone unico per la componente occupazione di spazi ed aree pubbliche e la componente mercatale:
   - Estensione dell'esenzione per i pubblici esercizi, oltre il periodo ex lege previsto, sino al 31.12.2021;
   - Esenzione anche per le altre attività commerciali (esercizi di vicinato, pizzerie e gelaterie di asporto) sino al 31.12.2021;
   - Estensione dell'esenzione, oltre il periodo ex lege previsto, per i posteggi del mercato settimanale e dei mercati periodici/ricorrenti /straordinari sino al 31/12/2021;
5. di disporre che i regolamenti delle entrate sostituite di seguito indicati restano operativi ai fini dell'accertamento delle fattispecie verificatesi sino al 31/12/2020:
   - Regolamento per l'applicazione della TOSAP ai sensi del D. Lgs 507/1993 approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 71 del 27/09/1995 e s.m.i.
   - Deliberazione G.C. n.8 del 17.01.2002 di approvazione delle tariffe della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, a norma del D.Lgs. 507/93;
   - Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, ai sensi del D. Lgs. 507/1993 approvato con delibera Consiglio Comunale n. 52 del 26/11/1994 e s.m.i.;
   - Deliberazione Giunta Comunale n. 18 del 28/02/1994, con la quale sono state approvate le tariffe per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni;
6. di stabilire che le disposizioni del Regolamento di istituzione e disciplina del canone unico patrimoniale decorrono dall'1/01/2021 ai sensi dell'articolo 53, comma 16, L. 388/2000.

SUCCESSIVAMENTE

RITENUTA l'urgenza di dare attuazione al presente provvedimento, al fine di consentire l'applicazione dal 1 gennaio 2021 e l'efficacia delle relative tariffe entro il termine di legge;
Visto l'art. 134 – comma 4° del D. Lgs 267/2000;

Con votazione resa in forma palese, la quale dà il seguente risultato:
- presenti 13
- astenuti 0
- votanti 13
- voti favorevoli 13
- voti contrari 0

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

COMUNE DI RIVANAZZANO TERME

PROVINCIA DI PAVIA

PARERI ESPRESSI IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE C.C. N. 4:

D.LGS. 267/2000: ARTT. 49, 147 BIS E NORMATIVA COMUNALE
PARERE ESPRESSO DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IN ORDINE ALLA **REGOLARITÀ TECNICA:** **FAVOREVOLE** IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO F.to Rag. Emma LUCARNO _____
D.LGS. 267/2000. ARTT. 49, 147 BIS E NORMATIVA COMUNALE
PARERE ESPRESSO DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IN ORDINE ALLA **REGOLARITÀ CONTABILE:** **FAVOREVOLE** IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO F.to Rag. Emma LUCARNO _____

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE	IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to FRANCESCO DI GIOVANNI	**F.to DR. FRANCESCO MATARAZZO**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Il sottoscritto Segretario certifica che copia del presente verbale viene affissa all'Albo pretorio di questo comune il giorno 31.03.2021 e vi rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Lì, 31.03.2021

F.to DR. FRANCESCO MATARAZZO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art. 134, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Si certifica che la suestesa deliberazione:

☒ è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

❑ il giorno . . E' DIVENUTA ESECUTIVA, ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Lì, _____

F.to DR. FRANCESCO MATARAZZO

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE

COMUNE DI RIVANAZZANO TERME (Prov. PAVIA)